

GUIDONIA MONETECELIO - AMMINISTRATIVE 2022

INFORMATIVA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE

NB. le presenti istruzioni rappresentano indicazioni a mero titolo informativo. Per normativa, procedure complete, fac-simile ed ogni eventuale chiarimento consultare il sito del Ministero dell'Interno al seguente link:

<https://dait.interno.gov.it/elezioni/documentazione/pubblicazione-n1-elezioni-amministrative-ed-marzo-2022>

Per la presentazione delle candidature, è necessaria la presentazione dei seguenti documenti:

1. candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di Consigliere Comunale;
2. dichiarazione di presentazione della lista dei candidati;
3. certificati nei quali si attesta che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune in cui si svolgono le elezioni;
4. dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di Sindaco e per la candidatura alla carica di Consigliere Comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato Sindaco e consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità;
5. certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
6. modello del contrassegno di lista.

ATTENZIONE!

Nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature **NON SI APPLICANO I PRINCIPI DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

NON SONO AMMESSE, pertanto:

- 1) **l'autocertificazione;** → non è, quindi, possibile autocertificare l'iscrizione nelle liste elettorali;
→ articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000
- 2) **la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;**
→ articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000
- 3) **la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento;**
→ l'articolo 41, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali
- 4) **in linea generale, la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.**

Sarà tuttavia possibile:

- **richiedere al comune il certificato elettorale di ognuno dei sottoscrittori delle liste e dei candidati anche tramite posta elettronica certificata; in tal caso il comune rilascia ai richiedenti i certificati richiesti in formato digitale con la posta elettronica certificata;**

→ Articolo 38-*bis*, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

→ Paragrafo 1.4

- **comunicare al segretario comunale, entro il giovedì precedente l'elezione, l'atto di designazione dei rappresentanti di lista anche tramite posta elettronica certificata;**

→ Articolo 35, secondo comma, del testo unico n. 570/1960 come modificato dall'articolo 38-*bis*, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

→ Paragrafo 4.3.1

CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO

e lista dei candidati alla carica di Consigliere Comunale

I candidati consiglieri compresi nella lista devono essere contraddistinti con un numero d'ordine progressivo. Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di Sindaco, sia a quella di Consigliere Comunale compresi nella lista, devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita.

Per i candidati alla carica di Consigliere Comunale, che siano cittadini dell'Unione europea, deve essere specificato **anche** lo Stato membro di cui siano cittadini.

Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, **il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.**

Ogni lista deve comprendere, per il Comune di Guidonia, un numero di candidati da un minimo di 16 a un massimo di 24, con particolare attenzione al fatto che nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati.

La lista dei candidati va presentata con un'apposita dichiarazione scritta. La legge non prescrive una particolare formulazione per tale dichiarazione: sarà pertanto sufficiente che quest'ultima contenga i requisiti sostanziali richiesti dalla legge.

Con la lista devono essere presentati anche:

- ✓ **il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco;**
- ✓ **il programma amministrativo.**

I presentatori delle liste potranno prendere a modello gli schemi di dichiarazione contenuti nella modulistica.

→ Allegati 1, 2 e 3 della Pubblicazione n.1 del DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI -DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI al link sopra riportato.

Trattamento dei dati: si raccomanda ai partiti o gruppi politici e alle liste la **scrupolosa osservanza**, nel contesto elettorale e, *soprattutto, al momento della raccolta delle firme, delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e nel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali)*, e successive modificazioni, tra cui quelle apportate con il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco, per il Comune di Guidonia, deve essere sottoscritta da un numero di elettori che va da un minimo di 200 ad un massimo di 400.

La dichiarazione di presentazione di una lista deve essere firmata dagli elettori presentatori.

La firma degli elettori – a norma di legge – DEVE ESSERE APPOSTA SU APPOSITI MODULI NEI QUALI DEVONO ESSERE RIPORTATI ANCHE:

- ✓ **il contrassegno della lista,**
- ✓ **il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati,**
- ✓ **nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori.**

→ Articoli 28, secondo comma, e 32, terzo comma, del testo unico n. 570/1960

LA FIRMA DI OGNI SOTTOSCRITTORE DEVE ESSERE AUTENTICATA DA UNO DEI SOGGETTI ESPRESSAMENTE INDICATI NELL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE N. 53/1990, come modificato, da ultimo, dall'articolo 38-*bis*, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

IMPORTANTE: tra i soggetti abilitati dalla legge ad effettuare le autenticazioni, di cui al citato articolo 14 della legge n. 53/1990, figurano i consiglieri provinciali, metropolitani e comunali. In mancanza di una contraria disposizione normativa, tali consiglieri sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se siano candidati alle medesime elezioni.

DELEGATI

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI, la dichiarazione di presentazione della lista deve contenere **anche l'indicazione di due DELEGATI** incaricati:

- di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste,
- di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale,
→ Articolo 32, settimo comma, numero 4), del testo unico n. 570/1960
- di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco.
→ Articolo 72, commi 2 e 7, del d.lgs. n. 267/2000

CANDIDATURA CITTADINI UNIONE EUROPEA

I cittadini dell'Unione europea, che intendano presentare la propria candidatura a Consigliere Comunale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati e in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani, i seguenti altri documenti:

- ✓ una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;

- ✓ un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

ALTRI DOCUMENTI DA ALLEGARE

➤ **Il programma amministrativo:**

- ✓ deve essere presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale e al nominativo del candidato alla carica di Sindaco;
- ✓ deve essere affisso all'albo pretorio del comune.
→ Articoli 71, comma 2, e 73, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000

➤ **Bilancio preventivo di spesa**

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 50.000 ABITANTI, insieme alle liste e alle candidature, deve essere presentato un bilancio preventivo di spesa, da rendersi pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune.

→ Articolo 30, comma 2, della legge n. 81/1993

È NECESSARIO CHE OGNI LISTA DI CANDIDATI SIA CORREDATA DEI CERTIFICATI COMPROVANTI, NEI SOTTOSCRITTORI, IL POSSESSO DEL REQUISITO DI ELETTORI.

L'UFFICIO ELETTORALE DEL COMUNE DI GUIDONIA HA ALL'UOPO PREDISPOSTO APPOSITO MODELLO DI RICHIESTA.

LA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE PUO' ESSERE PRESENTATA TRAMITE PEC ALL'INDIRIZZO protocollo@pec.guidonia.org O DIRETTAMENTE ALL'UFFICIO ELETTORALE, ANCHE SU DELEGA CON COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL DELEGANTE.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono **esenti dal pagamento dell'imposta di bollo.**

La presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere Comunale con i relativi allegati deve essere effettuata presso la Segreteria Generale del Comune dalle ore 8 alle ore 20 di Venerdì 13 maggio e dalle ore 8 alle ore 12 di Sabato 14 maggio (rispettivamente del 30° e 29° giorno antecedenti la data della votazione)

→ Articoli 28, ottavo comma, e 32, ottavo comma, del testo unico n. 570/ 1960

ULTERIORI ADEMPIMENTI: PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO INTERNET

VIGE l'obbligo entro il 14° giorno antecedente la data dell'elezione, per i partiti e movimenti politici che si presentino alle elezioni, di pubblicare sul proprio sito internet, ovvero, per le liste, nel sito internet del partito o movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, PER CIASCUN CANDIDATO:

- ✓ **il curriculum vitae e**
- ✓ **il certificato rilasciato dal casellario giudiziale**, di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

→ Articolo 1, comma 14, della legge n. 3/2019 come integralmente riformulato dall'articolo 38-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021